REGOLAMENTO (CEE) N. 645/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali che possono essere applicati, per taluni prodotti del settore vitivinicolo, negli scambi tra la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3792/85, per quanto riguarda taluni prodotti del settore vitivinicolo, fino al termine della prima tappa la Spagna e il Portogallo possono applicare restrizioni quantitative sotto forma di contingenti annui; che il contingente iniziale applicabile nel 1986 è fissato sia allo 0,1 % della media della produzione dello stato membro importatore durante gli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche, sia alla media delle importazioni in provenienza dal nuovo stato membro degli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche, qualora dall'applicazione di quest'ultimo criterio risulti un volume più elevato;

considerando che, sulla base delle statistiche attualmente disponibili, occorre prendere in considerazione, per fissare il contingente iniziale, il primo dei summenzionati criteri;

considerando che per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 il contingente applicabile è uguale al contingente iniziale, ridotto di un sesto;

considerando che, per quanto concerne il Portogallo, in conformità dell'articolo 4 del succitato regolamento (CEE) n. 3792/85, il contingente fissato dal presente regolamento va ad aggiungersi a quello definito in applicazione dell'articolo 269 dell'atto di adesione per le importazioni in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I volumi dei contingenti iniziali per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 sono:

a) all'importazione in Spagna:

(ettolitri)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale per il 1986
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A presentati in bottiglie con un tappo «a forma di fungo», tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar: — Vini dalla presentazione diversa da quella in bottiglie chiuse con un tappo «a forma di fungo», tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar C. altri: I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol	29 000

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

b) All'importazione in Portogallo:

(ettolitri)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale per il 1986
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A presentati in bottiglie con un tappo «a forma di fungo», tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar: — Vini dalla presentazione diversa da quella in bottiglie chiuse con un tappo «a forma di fungo», tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non: inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar C. altri: I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol	7 100

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente